



# Comune di Aritzo

PROVINCIA DI NU

## ORDINANZA

**N. 32 DEL 11/05/2026**

### OGGETTO:

**Ordinanza n. 32/14 Prescrizioni antincendio anno 2026**

### IL VICE SINDACO

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale nr. 05/48 del 29/01/2025 – Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 - Aggiornamento 2025, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art. 3, comma 3 lett. f) della Legge 21/11/2000, nr. 353 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale nr. 8 del 27 aprile 2016, ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° Giugno al 31 Ottobre il periodo in cui vige "lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo"

**DATO ATTO** che, alla data di predisposizione della presente ordinanza, la suddetta deliberazione costituisce l'ultimo aggiornamento regionale in materia di prescrizioni antincendio boschivo, fatte salve eventuali successive disposizioni, modifiche o aggiornamenti emanati dalla Regione Sardegna per l'annualità 2025 e in attesa di nuovi aggiornamenti queste vengono estese anche per il 2026;

**RAVVISATA** l'opportunità e l'urgenza di mettere in atto ogni possibile intervento utile ad arginare il pericolo di incendi, salvaguardando l'incolumità pubblica, rendendo nel contempo più agevole il transito delle persone, degli animali, dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

**RICHIAMATO** l'art.16 delle prescrizioni regionali antincendio allegato alla Delibera G.R. n. 5/48 del 29/01/2025;

**RICHIAMATO** L'art. 26 delle prescrizioni regionali antincendio allegato alla Delibera G.R. n. 5/48 del 29/01/2025 che recita "La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"Allegato D" (Prontuario delle sanzioni amministrative).

Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 7, il pericolo d'incendio è presunto.

**RICHIAMATO** l'art. 26 della predetta Legge Regionale 21.11.2000, n. 353 che recita "il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza, i Sindaci, i Vigili Urbani, le Guardie Campestri e le Compagnie dei Barracelli vigileranno al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti

disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, e perseguiranno i trasgressori a norma di legge”.

**RITENUTO NECESSARIO**, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva.

**RITENUTO INDISPENSABILE** tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali. Vista la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000 n.353.

**VISTA** La Legge n.833 del 23.12.1978, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale. Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265. Vista la Legge 24 novembre 1981, n.689. Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000. Visto Il Piano Comunale di Emergenza Incendi, approvato con delibera della G.C. n.53 del 04.06.2008;

#### **O R D I N A C H E S I A N O P U N T U A L M E N T E E S E G U I T E:**

**PARTE A:** Tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 “Prescrizioni regionali antincendio 2023–2025 – Aggiornamento 2025” e in attesa di nuovi aggiornamenti queste vengono estese anche per il 2026. All'interno del centro abitato e nelle aree periferiche limitrofe:

Entro il 1° Giugno 2026:

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri. Per quanto non precisato, si richiamano interamente le prescrizioni regionali antincendio

**PARTE B:** Le ulteriori seguenti prescrizioni:

1) I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo - di terreni, cortili o spiazzi all'interno del perimetro urbano e nelle immediate adiacenze, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire la proliferare di insetti e altri animali nocivi.

2) I proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, siti all'interno delle aree urbane, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali. Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che comunque fuoriescono dal limite di proprietà; tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade. Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio (dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2026) gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di Autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio citate;

### **SANZIONI**

- Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla Parte A della presente Ordinanza, di cui alle Prescrizioni Antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.5/48 del 29/01/2025 saranno punite ai sensi dell'articolo 26 dell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 5/48, che prevede: "Art. 26 (Sanzioni) La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'Allegato D (Prontuario delle sanzioni amministrative)

- Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 3, il pericolo d'incendio è presunto."

-Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla Parte B della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 (articolo 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n.267). È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00.

In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.

Copia della presente Ordinanza viene affissa nelle sedi opportune e trasmessa: all'Albo Pretorio, alla Polizia locale, alla Stazione dei Carabinieri di Belvì, al Comando Forestale di Aritzo e alla Prefettura di Nuoro.

Si avverte, che ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna competente ai sensi della Legge 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n° 1199/1971).

Dalla Residenza Municipale, 11 maggio 2026

**IL VICE SINDACO**  
Moro Gianluca